



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 30 DEL 30/06/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'anno **2021** addì **30** del mese di **Giugno**, con inizio alle ore 15.30, in apertura di seduta, nella Sala Tersicore del Palazzo Comunale, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

Nominativo		Nominativo
POCCI ORLANDO	Sindaco	D'AGAPITI ANDREA
ANDREOZZI SERGIO	Presidente	ERCOLI CHIARA
BAGAGLINI VALTER		IANNUZZI RICCARDO
LEONI MAURO		COMANDINI FALIERO
CUGINI GIULIANO		LADAGA SALVATORE
ZACCAGNINI GIORGIO		MESSORI FABIO
DI FABIO ANDREA		TRENTA PAOLO
PONTECORVI MARCELLO		FELCI PAOLO
DE MARCHIS MARIA PAOLA		
SOLINAS SARA		
MARCELLI LAURA		
PONZO SABRINA		
QUAGLIA CARLO		
FIOCCO GIORGIO		
VEGA GIORGI GIULIA		
CUGINI MARCO		
GRECI GIORGIO		

- In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Presiede il Presidente del Consiglio **SERGIO ANDREOZZI**.

Partecipa il Segretario Generale dell'Ente **Dr. CIRIACO PETRILLO**, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Illustra il **Dirigente Finanziario Dott. Innocenzo Mariani**.

Presenti al momento della votazione **n. 18**.

Assenti i Consiglieri **Comandini, Giuliano Cugini, D'Agapiti, De Marchis, Ercoli, Messori, Vega Giorgi**.

Durante la seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri **Sabina Ponzo, Salvatore Ladaga, Paolo Trenta**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RILEVATO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato con decorrenza dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che contengono la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà regolamentare degli enti locali prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

VISTO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020 e gli altri provvedimenti emessi dalla medesima autorità per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

PRESO ATTO della nuova regolamentazione sui rifiuti a decorrere dall'anno 2020 emanata dall'autorità ARERA;

RICHIAMATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, in cui viene indicato il costo complessivo del suddetto servizio, approvato da questo ente in questa stessa seduta del consiglio comunale;

RILEVATO che dal piano finanziario risulta che il Comune ha rispettato il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che il citato regolamento comunale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale il regolamento può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura deve essere disposta attraverso apposite

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RILEVATO che il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili per un importo complessivo pari a € 8.891.733,00, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

CONSIDERATO che le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del suddetto servizio di gestione integrata dei rifiuti, inclusi anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, che il contributo riconosciuto a questo ente dal MIUR per la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali e le entrate incassate dal recupero dell'evasione sono sottratti dal costo totale che deve essere coperto con il tributo, e che il totale delle entrate tariffarie al netto delle agevolazioni regolamentari risulta pari a € 8.633.365,46;

RILEVATO che i criteri adottati per la determinazione della tariffa sono quelli stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

RILEVATO che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

VISTO quanto disposto a decorrere dall'anno 2021 per l'applicazione del tributo giornaliero dall'articolo 1, comma 838, della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che la disciplina della tassa sui rifiuti è stata ulteriormente modificata in seguito all'emanazione del D. Lgs. n. 116/2020 di riforma della classificazione e definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione delle Direttive UE;

VISTE le disposizioni normative emanate durante l'anno 2021 contenute nell'articolo 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021;

VISTA, altresì, la riduzione del tributo per i pensionati residenti all'estero introdotta a partire dall'anno 2021 dall'articolo 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n.178;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATE le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019;

RILEVATO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

CONSIDERATO che il piano finanziario risulta essere in linea con i valori dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti di questo ente per l'anno di riferimento, così come determinato dall'ufficio Ambiente con la precedente deliberazione di approvazione del Pef 2021;

RILEVATO che in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n.443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

VISTO l'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 16/2014, in base al quale i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011;

RILEVATO che la gestione dei tributi comunali di questo ente risulta essere affidata alla società in house Velletri Servizi Spa;

CONSIDERATO che occorre provvedere a determinare le tariffe e le scadenze delle rate per il pagamento della Tari per l'anno 2021;

RILEVATO che la simulazione delle tariffe TARI è stata effettuata assumendo come validi i dati aggiornati al corrente anno relativi al numero delle utenze e dei metri quadrati esistenti nel programma gestionale del tributo in uso alla società in house Velletri Servizi Spa. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti da data base è stato verificato e corretto, per i residenti, con il dato presente in Anagrafe alla data del 1° gennaio 2021;

CONSIDERATO che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 1), determinate sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione integrato dei rifiuti e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021;

PRESO ATTO che la determinazione dei costi unitari fissi e variabili, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, è stata effettuata in base alle superfici delle singole tipologie di utenze ricavate dalla banca dati dei contribuenti in possesso di questo ente, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (utenze domestiche) e Kc e Kd (utenze non domestiche) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, evidenziando che per le utenze domestiche il coefficiente Ka è stabilito in misura fissa mentre il Kb è stato applicato in misura diversificata per agevolare i nuclei familiari più numerosi in considerazione della partecipazione alla raccolta differenziata e del particolare contesto economico e sociale in cui si trova attualmente il nostro paese;

RILEVATO che in relazione ai coefficienti minimi e massimi per le utenze non domestiche si è ritenuto di applicare il valore medio ad eccezione di alcune particolari categorie per le quali si è ritenuto opportuno operare delle distinzioni, al fine di evitare scostamenti in misura troppo elevata rispetto alle previgenti forme di prelievo e di adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione locale, in analogia a quanto già determinato negli anni precedenti;

CONSIDERATO che le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi indicati rispondono ad esigenze relative alla disciplina del tributo e necessarie a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato 1, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021;

VISTO, altresì, il D.L. n. 56 del 20 aprile 2021 con la quale sono stati prorogati al 31 maggio 2021 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto della gestione 2020;

RILEVATO che in base a quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, del D. L. n. 41/2021, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della

TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO l'art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato ed introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in merito all'invio per via telematica ed alla pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della Tari relativa all'anno 2021 in n.5 rate mensili: prima rata: 31/08/2021; seconda rata: 30/09/2021; terza rata: 31/10/2021; quarta rata: 30/11/2021; quinta rata: 31/12/2021, con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

CONSIDERATE le conseguenze dell'emergenza epidemiologica ancora in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei connessi provvedimenti emergenziali emanati a livello nazionale e dalle autorità locali;

VISTO l'articolo 6 avente oggetto "Agevolazioni Tari" del decreto-legge del 25 maggio 2021, n.73, il quale al comma 1 prevede che in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle predette categorie economiche;

RILEVATO che in base a quanto espressamente disposto dal comma 3 del richiamato articolo 6 per le suddette riduzioni della Tari di cui al comma 1 che i comuni possono concedere viene esclusa in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

CONSIDERATO che in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. n.73/2021, previsto dal comma 2 dell'art.6, l'Ifel ha provveduto alla stima attendibile delle assegnazioni destinate a ciascun comune da cui risulta un contributo al Comune di Velletri per agevolazioni Tari 2021 a favore delle utenze non domestiche pari a € 421.148,00;

RILEVATO, inoltre, che ai fini del finanziamento delle agevolazioni Tari per l'anno 2021 i comuni possono utilizzare anche le specifiche risorse vincolate della quota Tari non utilizzata nel 2020 che ammonta a complessive € 294.111,00 come risultante dalla certificazione del "fondone" 2020 presentata da questo ente entro il termine del mese di maggio 2021;

RILEVATA la necessità di determinare le riduzioni da riconoscere a favore delle utenze non domestiche per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO di procedere a riconoscere delle riduzioni percentuali da applicare in modo differenziato sulle categorie indicate nell'Allegato 2 a favore delle utenze non domestiche sulla Tari dovuta per l'anno 2021, sulle componenti sia della quota fissa e sia della quota variabile, per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, comprese le condizioni di rilevante calo dell'attività, a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che il finanziamento delle agevolazioni Tari per l'anno 2021, comprese quelle sociali indicate nello specifico regolamento comunale stimate pari a € 125.401,00, avviene tramite l'utilizzo delle risorse assegnate a questo ente ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, nonché con le specifiche risorse vincolate della quota Tari non utilizzata nel 2020 come risultante dalla certificazione del "fondone" 2020 presentata da questo ente entro il termine del mese di maggio 2021;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

**Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta di seguito trascritto, con voti favorevoli n. 15, n. 2 contrari (Felci, Greci), n. 1 astenuto (Trenta), su n. 18 presenti e n. 17 votanti, resi per votazione palese mediante appello nominale.**

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare e approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 approvato dal consiglio comunale, come risultanti dai prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
3. di riconoscere delle riduzioni percentuali da applicare in modo differenziato sulle categorie indicate nell'Allegato 2 a favore delle utenze non domestiche sulla Tari dovuta per l'anno 2021, sulle componenti sia della quota fissa e sia della quota variabile, per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, comprese le condizioni di rilevante calo dell'attività, a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
4. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della Tari relativa all'anno 2021 in n. 5 rate mensili: prima rata: 31/08/2021; seconda rata: 30/09/2021; terza rata: 31/10/2021; quarta rata: 30/11/2021; quinta rata: 31/12/2021, con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
5. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura pari al 5% deliberata dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
6. di dare atto che le agevolazioni di cui al punto 3), unitamente alle agevolazioni sociali previste dal regolamento della tassa rifiuti, saranno finanziate in linea principale con le risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n.73, con le risorse di cui all'avanzo vincolato agevolazioni tari anno 2020 derivante dal fondo funzioni fondamentali anno 2020 e in ultimo, qualora la somma concessa superi queste risorse, con le somme di cui all'avanzo vincolato da fondone 2020 come risultante dalla certificazione Covid 2020 presentata da questo ente entro il termine del mese di maggio 2021;
7. di disporre la trasmissione della presente deliberazione per i successivi adempimenti alla società in house Velletri Servizi Spa affidataria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali;
8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011.

**Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 16, n. 2 voti contrari (Felci, Greci), su n. 18 presenti e n. 18 votanti, resi per alzata di mano, è dichiarata immediatamente eseguibile.**

## Verbale di seduta.

- **ENTRANO i Consiglieri Felci e Greci.**
- **Presenti il Sindaco e n. 16 Consiglieri. (Presenti n. 17/25).**
- **Assenti n. 8 Consiglieri (Comandini, D'Agapiti, Ercoli, Messori, Vega Giorgi, Cugini Giuliano, Cugini Marco, De Marchis).**

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio Sergio Andreozzi invita ad illustrare il punto 8) all'o.d.g. avente ad oggetto "Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021".

Interviene dunque il Dirigente del Settore Finanziario Dott. Innocenzio Mariani per illustrare il punto 8) all'o.d.g.

Aperta la discussione sul punto 8) all'o.d.g. intervengono i Consiglieri Greci, Felci, Leoni.

Interviene il Sindaco Pucci per chiarimenti.

- **ENTRA il Consigliere Marco Cugini**
- **Presenti il Sindaco e n. 17 Consiglieri. (Presenti n. 18/25).**
- **Assenti n. 7 Consiglieri (Comandini, D'Agapiti, Ercoli, Messori, Vega Giorgi, Cugini Giuliano, De Marchis).**

In dichiarazione di voto sul punto 8) all'o.d.g. interviene il Consigliere Trenta.

Il Presidente del Consiglio Andreozzi pone in votazione il punto 8) all'o.d.g.

Procedutosi a votazione palese mediante appello nominale la proposta deliberativa al punto 8) all'o.d.g. è **APPROVATA**, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 17 Consiglieri. (Presenti n. 18/25).**
- **Assenti n. 7 Consiglieri (Comandini, Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Ercoli, Messori, Vega Giorgi).**
- **Votanti n. 17.**
- **VOTI A FAVORE n. 15, VOTI CONTRARI n. 2 (Felci, Greci), ASTENUTO n. 1 (Trenta) su n. 18 PRESENTI e n. 17 VOTANTI.**

Poi il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

Procedutosi a votazione per alzata di mano, la immediata esecutività della deliberazione è **APPROVATA**, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 17 Consiglieri. (Presenti n. 18/25).**
- **Assenti n. 7 Consiglieri (Comandini, Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Ercoli, Messori, Vega Giorgi).**
- **Votanti n. 18.**
- **VOTI A FAVORE n. 16, VOTI CONTRARI n. 2 (Felci, Greci), su n. 18 PRESENTI e n. 18 VOTANTI.**

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nella trascrizione della registrazione della seduta.





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 162**

Ufficio Proponente: **Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/06/2021

Il Responsabile di Settore  
INNOCENZIO MARIANI

## Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
INNOCENZIO MARIANI

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ANDREOZZI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
PETRILLO CIRIACO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Petrillo Ciriaco;1;731579667746197653374267242201106566  
ANDREOZZI SERGIO;2;4450922232812690947



**ALLEGATO 1**

**Tariffe TARI anno 2021**

**UTENZE DOMESTICHE**

<b>Componenti nucleo familiare</b>	<b>Coefficiente Ka</b>	<b>Coefficiente Kb</b>
<b>1 componente</b>	0,86	1,00
<b>2 componenti</b>	0,94	1,80
<b>3 componenti</b>	1,02	2,00
<b>4 componenti</b>	1,10	2,60
<b>5 componenti</b>	1,17	2,90
<b>6 o più componenti</b>	1,23	3,40

<b>Componenti nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
<b>1 componente</b>	0,82	84,53
<b>2 componenti</b>	0,89	152,15
<b>3 componenti</b>	0,97	169,05
<b>4 componenti</b>	1,05	219,77
<b>5 componenti</b>	1,11	245,12
<b>6 o più componenti</b>	1,17	287,39

**TARIFFE TARI ANNO 2021**

<b>UTENZE NON DOMESTICHE TARIFFE ANNO 2021</b>			
<b>CATEGORIE</b>	<b>Quota fissa €/mq</b>	<b>Quota variabile €/mq</b>	<b>Tariffa €/mq</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,30	2,13	<b>€ 3,43</b>
2. Cinematografi e teatri	1,07	1,74	<b>€ 2,81</b>
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,20	1,94	<b>€ 3,14</b>
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,94	3,15	<b>€ 5,09</b>
5. Stabilimenti balneari	1,39	2,28	<b>€ 3,67</b>
6. Esposizioni, autosaloni	1,12	1,80	<b>€ 2,92</b>
7. Alberghi con ristorante	3,34	5,44	<b>€ 8,78</b>
8. Alberghi senza ristorante	2,54	4,15	<b>€ 6,69</b>
9. Case di cura e riposo	2,94	4,81	<b>€ 7,75</b>
10. Ospedali	3,14	5,13	<b>€ 8,27</b>
11. Uffici, agenzie	3,66	5,99	<b>€ 9,65</b>
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	2,14	3,49	<b>€ 5,63</b>
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,66	4,36	<b>€ 7,02</b>
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,99	4,87	<b>€ 7,86</b>
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,97	3,22	<b>€ 5,19</b>
16. Banche di mercato beni durevoli	3,34	5,42	<b>€ 8,76</b>
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,44	3,98	<b>€ 6,42</b>
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,17	3,51	<b>€ 5,68</b>
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,17	3,98	<b>€ 6,15</b>
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,52	2,46	<b>€ 3,98</b>
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,64	2,67	<b>€ 4,31</b>
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,09	13,23	<b>€ 21,32</b>
23. Mense, birrerie, amburgherie	8,72	14,23	<b>€ 22,95</b>
24. Bar, caffè, pasticceria	6,10	9,96	<b>€ 16,06</b>
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,71	6,95	<b>€ 10,66</b>
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	3,71	6,19	<b>€ 9,90</b>
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,53	17,19	<b>€ 27,72</b>
28. Ipermercati di generi misti	4,31	7,01	<b>€ 11,32</b>
29. Banche di mercato genere alimentari	8,67	16,35	<b>€ 25,02</b>
30. Discoteche, night club	3,21	5,22	<b>€ 8,43</b>

## UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE	Coefficiente Kc	Coefficiente Kd
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,82
2. Cinematografi e teatri	0,43	3,93
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	4,40
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	7,12
5. Stabilimenti balneari	0,56	5,15
6. Esposizioni, autosaloni	0,45	4,07
7. Alberghi con ristorante	1,34	12,31
8. Alberghi senza ristorante	1,02	9,39
9. Case di cura e riposo	1,18	10,88
10. Ospedali	1,26	11,61
11. Uffici, agenzie	1,47	13,55
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86	7,89
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,07	9,86
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	11,03
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,79	7,28
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,34	12,27
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	9,00
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,87	7,95
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	9,00
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,61	5,56
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,66	6,05
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
23. Mense, birrerie, amburgherie	3,50	32,20
24. Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	15,72
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	14,00
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28. Ipermercati di generi misti	1,73	15,86
29. Banchi di mercato genere alimentari	3,48	37,00
30. Discoteche, night club	1,29	11,82

**ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE TARI ANNO 2021**

**UTENZE NON DOMESTICHE AGEVOLAZIONI COVID ANNO 2021**

<b>TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>Attività rientranti nella agevolazione Covid Tari anno 2021</b>	<b>RIDUZIONE %</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1. a) Musei, Associazione o istituzione culturale, musicale, politica, sportiva, sindacale, religiosa, beneficenza ed economica	70,00%
2. Cinematografi e teatri	1. b) Scuole private	25,00%
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Tutte le attività rientranti in questa categoria	70,00%
6. Esposizioni, autosaloni	Impianti sportivi e assimilati, palestre	70,00%
7. Alberghi con ristorante	Tutte le attività rientranti in questa categoria	25,00%
8. Alberghi senza ristorante	Tutte le attività rientranti in questa categoria	50,00%
11. Uffici, agenzie	Tutte le attività rientranti in questa categoria	50,00%
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11. a) Uffici privati, con esclusione di quelli pubblici o connessi a servizi pubblici	25,00%
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	11. b) Agenzie viaggi, agenzie scommesse-giochi e spettacoli, matrimoniali	70,00%
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	11. c) Agenzie immobiliari, agenzie stampa	25,00%
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Tutte le attività rientranti in questa categoria	25,00%
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Tutte le attività rientranti in questa categoria	25,00%
20. Attività industriali con capannoni di produzione	Tutte le attività rientranti in questa categoria	25,00%
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	Tutte le attività rientranti in questa categoria	25,00%
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Tutte le attività rientranti in questa categoria	50,00%
23. Mense, birrerie, amburgherie	Tutte le attività rientranti in questa categoria	50,00%
24. Bar, caffè, pasticceria	Tutte le attività rientranti in questa categoria	50,00%
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Tutte le attività rientranti in questa categoria	50,00%
30. Discoteche, night club	Attività di pizza al taglio	50,00%
	Tutte le attività rientranti in questa categoria	70,00%